



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Bando pubblico permanente per l'iscrizione agli elenchi di bibliotecario ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.124 del 29 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii., concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito "Codice";

VISTA la Legge 22 luglio 2014, n. 110 – "Modifica al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e l'istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti" e il suo successivo recepimento nel Codice, all'art. 9-bis;

VISTO l'articolo 9-bis del sopra citato Codice, che disciplina i compiti del bibliotecario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"

VISTI gli articoli 145-151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)" e ss.mm.ii. di seguito "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 45 – "Valore giuridico della trasmissione" – del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;

VISTO L'art. 12 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005";

VISTO Il DM 20 maggio 2019 n. 244 recante "Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 "modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti di beni culturali, e istituzione di





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

elenchi nazionali dei suddetti professionisti”, di seguito “Decreto”, con particolare riferimento agli allegati 4 e 8;

CONSIDERATA la necessità di individuare con certezza l’ambito delle figure professionali che intervengono nelle attività di bibliotecario, al fine di assicurare l’ottimale esecuzione dei relativi contenuti;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa sopra indicata relativa alla qualifica di bibliotecario, anche agli effetti dell’art. 9-bis del Codice;

DECRETA

Art. 1

Oggetto del bando

È indetto un bando permanente per l’iscrizione agli elenchi relativi alla professione di bibliotecario, ai sensi dell’art. 9-bis del Codice, della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.124 del 29 maggio 2019.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione alla iscrizione

1. Alla procedura di iscrizione agli elenchi di cui al presente bando può partecipare chi sia in possesso dei titoli ed abbia svolto le attività di cui all’allegato 4 del Decreto;
2. I requisiti, sulla base delle competenze, conoscenze ed abilità identificate nell’allegato 4 del decreto comportano l’iscrizione all’elenco nelle tre fasce di competenza indicate nei punti 3 (terza fascia), 2 (seconda fascia), 1 (prima fascia);
3. Il candidato che, in seguito all’acquisizione di ulteriori competenze, conoscenze ed abilità, acquisisce i requisiti per l’iscrizione ad una fascia superiore, può integrare la precedente iscrizione.

Art. 3

Procedura di verifica

1. Ai sensi dell’art. 6 del Decreto la procedura di verifica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività indicati nell’allegato 4 del Decreto.
2. La verifica è effettuata da apposita commissione di cui all’art. 7 del Decreto che sarà nominata dall’Amministrazione con ulteriore provvedimento.





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

3. L'espletamento della procedura avviene in conformità a quanto stabilito nel DM 20 maggio 2019 n. 244 e nel presente bando.
4. In particolare, ai fini della valutazione delle attività certificate:
 - a. è considerata attività propria del profilo di archeologo qualsiasi attività prevista nelle sezioni 1.1, 2.1, 3.1 dell'allegato 4 del Decreto o da esse derivata;
 - b. Per le attività svolte in data antecedente la pubblicazione del presente bando, la commissione di verifica prenderà in considerazione anche attestazioni recanti terminologie difformi da quanto previsto nell'allegato 4 al decreto;
 - c. è riconosciuta come qualificante qualsiasi attività, purché attinente al profilo, svolta dall'interessato, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela o alla valorizzazione di Beni Culturali; ovvero presso imprese, ditte, istituti di formazione e tutela, istituti di ricerca pubblici e privati, anche in qualità di tirocinio curriculare o extracurriculare.
 - d. la durata dell'attività certificata deve essere espressamente indicata nella documentazione, con la possibilità di cumulare la durata di più attività effettuate nello stesso periodo.
5. Per autocertificare i titoli di studio conseguiti in altro paese il candidato dovrà essere in possesso di certificazione di equipollenza ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 382 dell'11/07/1980 recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica".
6. Attestati e documenti in lingua straniera, qualora richiesti dalla Commissione di verifica, dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano (effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione).
7. La presentazione della domanda completa in ogni sua parte comporta l'automatica iscrizione nell'elenco in via provvisoria. La provvisorietà dell'iscrizione non sarà in alcun modo riscontrabile con la consultazione dell'elenco.
8. Le operazioni di verifica compiute dalla commissione ex art. 7 del decreto comportano l'iscrizione all'elenco in via definitiva.
9. Gli elenchi saranno immediatamente consultabili dal portale dedicato contestualmente all'avvio dei moduli di iscrizione.

Art. 4

Modalità di inoltro della candidatura e allegati alla domanda

1. La domanda di iscrizione agli elenchi deve essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 65, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzando la specifica applicazione informatica che sarà resa disponibile tramite apposita comunicazione nel sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali, seguendo le





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

relative istruzioni indicate dal sistema informatico. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata copia in formato pdf del documento di identità o di riconoscimento equipollente.

2. Il possesso dei requisiti richiesti ai fini della iscrizione negli elenchi è dichiarato ed autocertificato dal candidato utilizzando il sistema informatico che viene reso disponibile sulla pagina istituzionale della Direzione Generale Educazione e Ricerca (www.dger.beniculturali.it), a partire dal 1° dicembre 2019, secondo le modalità di cui al successivo comma 3, e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle linee-guida approvate con decreto ministeriale 13 maggio 2014.
3. Il candidato, nella compilazione della domanda, autocertificherà il possesso dei titoli e dell'esperienza certificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora questi siano attestati da certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie alla individuazione della documentazione.
4. La commissione di verifica di cui all'art. 7 del Decreto, in caso di documentazione non rilasciata da Pubblica Amministrazione, ovvero in assenza o incompletezza delle indicazioni di cui al comma 3 potrà richiedere la trasmissione della documentazione per opportuna verifica.
5. L'autocertificazione della documentazione, all'atto della domanda potrà essere sostituita dal numero di repertorio dell'attestazione rilasciata da Associazione abilitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
6. Per eventuali chiarimenti e/o supporto alla compilazione e trasmissione del modulo, sarà a disposizione dei candidati apposita casella di posta elettronica accessibile dalla piattaforma di iscrizione.
7. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedure, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito al possesso dei requisiti e di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti e di procedere, fatte salve le conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Iscrizione all'elenco

1. L'iscrizione all'elenco per il livello richiesto è operativa ed immediatamente consultabile una volta perfezionata la procedura di domanda. All'interessato viene rilasciato un attestato di avvenuta presentazione della domanda e di avvenuta iscrizione all'elenco.
2. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene alla verifica dei requisiti da parte della commissione ed è comunicato all'interessato tramite rilascio di attestazione.
3. La commissione di verifica cui all'art. 7 del decreto procederà alla valutazione delle domande in ordine di presentazione.





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. I candidati, all'atto della compilazione della domanda telematica, autorizzano trattamento e diffusione dei dati minimi necessari alla identificazione univoca e alla reperibilità del candidato, una volta iscritto all'elenco ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura.
3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali può avvalersi anche di società esterne per il trattamento automatizzato dei dati personali finalizzato all'espletamento della selezione.
4. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva è possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
2. La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali ha valore di notifica nei confronti dei candidati interessati a partecipare alla presente procedura.
3. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sarà data comunicazione della pubblicazione del presente Bando sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali.
4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando decorrono i termini per l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

Roma, li 16 AGO. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Francesco Scoppola